



Corte di Appello di Brescia

PRESIDENZA

LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

INDICE

<i>PROTEZIONE INTERNAZIONALE</i>	3
<i>QUADRO E DEFINIZIONI</i>	3
Le cause di protezione internazionale	3
Le fonti normative.....	3
Le diverse forme di protezione internazionale: definizioni	4
L'iter	4
<i>QUALCHE PREVISIONE POSSIBILE: TEMPI E ORIENTAMENTI</i>	5
<i>I TEMPI</i>	5
<i>I NUMERI</i>	6
Dettaglio degli "ESITI" relativi ai procedimenti definiti dal Tribunale di Brescia	6
Grafico n.1: Numero e % TOTALE di cause definite, suddivise per ESITO	6
Grafico n.2: Numero e % TOTALE di cause decise per soggetto appellante - "Richiedente"	7
Grafico n.3: Numero TOTALE di cause decise per soggetto appellante - "Ministero"	8
Grafico n.4: Numero TOTALE di cause decise per soggetto appellante - "Richiedente"	8
Grafico n.5 : Numero TOTALE di cause decise per NAZIONALITA' Soggetto Appellante	9
<i>GLI ORIENTAMENTI</i>	10
La sospensiva	10
La mancata traduzione integrale degli atti della Commissione Territoriale.....	12
I motivi di rigetto.....	13
Lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria	17
La protezione umanitaria	19
La revoca del patrocinio a spese dello Stato	21

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

QUADRO E DEFINIZIONI

Le cause di protezione internazionale

Le cause di protezione internazionale sono il portato a livello giudiziario del flusso epocale di migrazioni che stanno arrivando in Europa ed in Italia.

Le leggi che hanno disciplinato il diritto di asilo e le altre forme di accoglienza in Italia sono recenti e per quanto concerne Brescia solo nel 2016 c'è stata un'esplosione di domande che sono approdate prima al Tribunale di Brescia (unico competente nel distretto) e poi alla Corte di Appello.

Le fonti normative

Le norme principali che disciplinano il settore sono le seguenti:

- 1. Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286**
Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
- 2. Decreto Legislativo 19 novembre 2007 n. 251**
Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta
- 3. Decreto Legislativo 28 gennaio 2008 n. 25**
Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato
- 4. Decreto-Legge 17 febbraio 2017 n. 13 convertito in Legge 13 aprile 2017 n. 46**
Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale

Le diverse forme di protezione internazionale: definizioni

Rifugiato: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.

Protezione sussidiaria: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

Protezione umanitaria: forma di protezione residuale in cui le particolari condizioni di vulnerabilità della persona integrano gravi motivi di carattere umanitario per cui il Questore rilascia il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'iter

La domanda di protezione internazionale può essere avanzata da qualsiasi migrante che ritenga di averne i requisiti. Le percentuali di chi avanza la domanda sono comunque estremamente contenute. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dal suo arrivo in Italia. La Commissione Territoriale, composta da 4 membri di cui due appartenenti al ministero dell'Interno, un rappresentante del sistema delle autonomie e un rappresentante dell'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite (Acnur/UNHCR). All'audizione del richiedente asilo partecipa anche un interprete.

Le Commissioni territoriali sono state istituite in numero di dieci, tra le quali a Brescia, oltre alla Commissione Nazionale che ha compiti essenzialmente di indirizzo e coordinamento e formazione dei componenti delle Commissioni Territoriali, nonché di esame per i casi di cessazione e revoca degli status concessi.

All'esito decide se accogliere la richiesta o meno. In caso di diniego il richiedente può far ricorso al Tribunale che provvede con ordinanza ai sensi dell'art. 702 bis Cpc. In caso di rigetto della domanda il richiedente può ricorrere in appello con atto di citazione entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.

Con il D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 vengono apportate fondamentali modifiche che però opereranno a partire dai 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto:

- l'audizione del richiedente verrà video registrata;
- il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza viene disposta solo quando il giudice ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato, chiedere chiarimenti alle parti, disporre consulenza o altri mezzi di prova. Altresì quando la videoregistrazione non è disponibile o l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta valutata come rilevante o l'impugnazione si fondi su elementi di fatto non dedotti nella procedura amministrativa;
- vengono costituite sezioni specializzate in materia;
- il giudizio è collegiale;
- viene abolito l'appello.

QUALCHE PREVISIONE POSSIBILE: TEMPI E ORIENTAMENTI

I TEMPI

La legge prevedeva un tempo sollecitatorio per il primo grado e per il secondo di sei mesi, poi ridotti dal nuovo decreto legge (ovviamente limitato al primo grado, essendo stato abolito l'appello), a quattro.

I tempi attuali per il primo grado a Brescia sono di otto mesi per il primo grado e di un anno e due mesi, tra la sentenza di primo grado e la sentenza di appello.

PROTEZIONE INTERNAZIONALE – Impugnazione ex art. 35 D. lg. vo 25/2008 PROCEDIMENTI CODICE SICID "110032"

UFFICIO	ISCRITTI		DEFINITI		TEMPI medi di definizione	
	Anno 2016	I trim. 2017	Anno 2016	I trim. 2017	Anno 2016	I trim. 2017
Corte di Appello	631	243	17	94	270 gg.	363 gg.
Tribunale di Brescia	2163	580	964	454	150 gg.	238 gg.

I tempi prevedibili per il 2017, stante l'aumento di iscrizioni, sono in aumento.

I NUMERI


In primo grado le cause sono concentrate presso il solo Tribunale di Brescia, che ha avuto una forte impennata di cause nel 2016, trend in costante aumento nel 2017.

Gli esiti sono in larga parte di rigetto del ricorso, dato che complessivamente il tasso di accoglimento nelle diverse forme di protezione internazionale si assesta su di una percentuale inferiore al 10 %.

Dettaglio degli "ESITI" relativi ai procedimenti definiti dal Tribunale di Brescia

ESITO	Totale	%
ACCOLTO.PROTEZIONE SUSSIDIARIA	11	1,14%
ACCOLTO.PROTEZIONE UMANITARIA	46	4,77%
ACCOLTO.RIFUGIATO	14	1,45%
ANNULLATO	25	2,59%
ESTINTO	10	1,04%
INAMMISSIBILE	21	2,18%
RIGETTATO	837	86,83%
Totale complessivo	964	100,00%

Grafico n.1: Numero e % TOTALE di cause definite, suddivise per ESITO



I numeri della Corte di Appello sono relativi alle cause introitate in decisione nell'ultimo quadrimestre 2016 in cui ha cominciato ad operare l'Area omogenea con competenza sulla protezione internazionale. In questo limitato periodo sono state decise 110 cause di cui in 99 casi appellante è il richiedente e in 11 il Ministero.

Degli appelli del Ministero 7 sono stati accolti, mentre in uno è stato accolto l'appello incidentale di concessione della protezione sussidiaria.

21 appelli dei richiedenti sono stati accolti (14 con la protezione umanitaria, 6 con la protezione sussidiaria e 1 con lo status di rifugiato), 1 è stato accolto con rinvio al primo grado, 70 respinti, 2 dichiarati inammissibili, 5 con ordinanze istruttorie

I richiedenti sono appartenenti a 13 nazionalità (9 africane, 2 asiatiche e 2 europee) con una presenza significativa di 6 nazionalità (Pakistan 21, Gambia 20, Mali 18, Bangladesh 17, Nigeria 14, Senegal 7).

L'appartenenza ad una nazionalità è indifferente rispetto alle decisioni di accoglimento o rigetto.

Il numero di cause approdate dal 30 giugno 2016 al 31 marzo 2017 in appello è di 874.

Da settembre diventerà operativa una sezione specializzata in Corte di Appello che si occuperà di protezione internazionale e famiglia, composta da 3 consiglieri e 2 giudici ausiliari presieduta dal Presidente della Corte. Lo scopo di tale sezione è di introdurre una sempre maggiore specializzazione e di contenere i tempi mantenendo quelli attuali di 14 mesi.

In Tribunale di Brescia della materia si occupavano un magistrato in applicazione extra distrettuale e otto magistrati onorari incardinati nella Terza sezione civile. A seguito del decreto legge 17 febbraio 2017 n.13 e delle direttive date dal C.S.M. con le nuove tabelle di organizzazione del Tribunale della materia, della protezione internazionale si occuperà un gruppo di lavoro composto da un Presidente di sezione e tre magistrati ordinari in co assegnazione e di un magistrato ordinario in applicazione extra distrettuale, supportati da un apposito Ufficio per il Processo dell'immigrazione cui sono assegnati anche otto magistrati onorari.

Grafico n.2: Numero e % TOTALE di cause decise per soggetto appellante - "Richiedente"




Grafico n.3: Numero TOTALE di cause decise per soggetto appellante - "Ministero"




Grafico n.4: Numero TOTALE di cause decise per soggetto appellante - "Richiedente"





Grafico n.5 : Numero TOTALE di cause decise per NAZIONALITA' Soggetto Appellante



GLI ORIENTAMENTI

La sospensiva

E' abituale la richiesta di sospensiva del provvedimento di diniego della Commissione Territoriale. La legge prevede esplicitamente che tale provvedimento è sospeso durante il procedimento di primo grado, mentre nulla viene detto esplicitamente per la fase di appello.

In primo grado la questione è come segue affrontata e risolta, in via generale, già col decreto di fissazione dell'udienza.

Il Tribunale (...)

dà atto

che l'esecutività della deliberazione impugnata è ipso iure sospesa in ragione della presentazione del ricorso di cui sopra tranne che nei casi contemplati dall'art. 19 comma 4 lett. a) b) c) e d) d.lgs. 1.9.11 n. 150, per i quali comunque sospende l'esecutività della deliberazione impugnata laddove il ricorso contenga la relativa istanza, a tal fine osservando – ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 5 e 5 comma 1 d.lgs. cit. – che l'omessa sospensione rischierebbe di arrecare un pregiudizio sostanzialmente irrimediabile all'eventuale diritto alla protezione internazionale del/della ricorrente;

si riserva

di eventualmente rivalutare l'istanza di sospensione nel contraddittorio delle parti su richiesta del Ministero convenuto;

rigetta

in ogni caso l'istanza di sospensione eventualmente formulata nei casi contemplati dall'art. 19 comma 5-bis d.lgs. cit..

In secondo grado la richiesta di sospensiva è quindi tesa a estenderla anche alla fase di appello, evitando eventuali espulsioni.

La Corte di Appello di Brescia, sezione II civile, con orientamento consolidato ha sempre ritenuto l'inammissibilità della richiesta con questa motivazione adottata sin dall'aprile 2016 e costantemente ribadita.

In primis deve rilevarsi che la legge in vigore non attribuisce al giudice d'appello la potestà di sospensione del provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale.

Il provvedimento di primo grado qui impugnato è di rigetto della proposta domanda e dunque, di per sé, non è suscettibile di acquisire efficacia esecutiva, dal che consegue l'inammissibilità dell'istanza come qui formulata; peraltro l'art.19 del D.Lgs n.150/2011 da un lato dispone che la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di diniego adottato dalla Commissione territoriale sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, salve le speciali ipotesi espressamente indicate al comma 4 lett. da a) a d) che nel caso non ricorrono, ma dall'altro nulla dispone in ordine alle conseguenze del provvedimento giudiziale che definisce il primo grado di giudizio. Non pare dunque sostenibile che, in presenza di una sospensione ope legis dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, conseguente alla mera proposizione del ricorso avverso il provvedimento amministrativo di diniego, ed in assenza di una previsione normativa di segno contrario, il rigetto da parte del Tribunale possa far riacquisire efficacia esecutiva al provvedimento impugnato.

Sul punto specifico, va ad abundantiam ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui, in materia di immigrazione, la proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale sospende l'efficacia esecutiva di tale provvedimento, con la conseguenza che, secondo l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia all'art. 2, paragrafo 1, della Direttiva CEE n. 115 del 2008, non scatta l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, permanendo la situazione di inespellibilità fino all'esito della decisione sul ricorso. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24415 del 30/11/2015, Rv. 637981); orbene, non prevedendo il disposto dell'art.19 D.Lgs. n.150/2011 che il rigetto del ricorso ad opera del Tribunale determini la reviviscenza dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego, non può che ritenersi che la sospensione ope legis determinata, al di fuori dei

casi di cui all'art.19 comma 4 del decreto citato, dalla mera proposizione del ricorso permane sino alla definizione, con pronunzia irrevocabile, del conseguente giudizio.

Per quanto rilevato, l'istanza come proposta va dichiarata inammissibile, per essere questa Corte priva della potestà di disporre la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale e posto che l'instaurazione del giudizio di reclamo ex art.19 leg.cit., ne determina la sospensione ope legis.

La mancata traduzione integrale degli atti della Commissione Territoriale

E' stata spesso sollevata eccezione di nullità della pronuncia della Commissione Territoriale per la mancata traduzione di tutti gli atti.

Tale eccezione è stata costantemente rigettata:

- *Sempre in via preliminare vanno esaminate le eccezioni relative al procedimento amministrativo svoltosi davanti alla commissione territoriale, aventi a oggetto da un lato l'omissione dell'integrale traduzione scritta del provvedimento di diniego della protezione ai fini della relativa notifica; dall'altro l'adozione del suddetto provvedimento senza la previa interlocuzione con l'istante sulle ragioni dello stesso diniego, con la conseguente mancata concessione allo stesso istante, oggi ricorrente, di un termine per la presentazione di memorie e/o documenti, così come previsto dall'art. 10-bis legge 7.8.1990 n. 241/90, introdotto dall'art. 6 comma 1 legge 11.2.05 n. 15 e modificato dall'art. 9 comma 3 legge 14.11.11 n. 265. Al riguardo, peraltro, è sufficiente ricordare la sostanziale irrilevanza di qualsiasi eventuale vizio del provvedimento impugnato, perché il presente sindacato giurisdizionale non ha ad oggetto la legittimità o meno di tale provvedimento, bensì la sussistenza del diritto vantato dal ricorrente (principio affermato nell'ordinanza del 18.3.17 - procedimento n. 5720/16 R.G. Trib.).*
- *Anche se non tradotto integralmente è sufficiente che il provvedimento amministrativo risulti tradotto nella parte in cui è stata negata la domanda poiché l'oggetto della controversia non è il provvedimento amministrativo bensì il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, con la conseguenza che il giudizio non potrebbe concludersi con un declaratoria di invalidità del provvedimento amministrativo bensì con una declaratoria sulla spettanza o meno del diritto invocato come da Cass. ordinanza 26480 del 9.12.2011 (principio affermato nella sentenza dell'8.5.2017 - procedimento n. 659/16 R.G. Corte Appello);*
- *In tema di protezione internazionale, l'obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonché quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dall'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove la censuri la decisione per l'omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un "vulnus" all'esercizio del diritto di difesa ed in particolare, qualora deduca la mancata comprensione delle allegazioni rese in interrogatorio, deve precisare quale reale versione sarebbe stata offerta e quale rilievo avrebbe avuto (Cass.11871/14) (principio affermato nella sentenza 27.2.2017 - procedimento n.493/16 Corte Appello);*
- *(...) il presente procedimento non è un giudizio di opposizione alla decisione della Commissione Territoriale, ma un autonomo procedimento giurisdizionale teso ad accertare la sussistenza di un diritto soggettivo del ricorrente. L'omessa traduzione sarebbe rilevante se in qualsiasi modo si potesse riscontrare che ciò ha provocato un danno alla difesa del ricorrente. Così non è. A.S. ha potuto pienamente interloquire ed esercitare i suoi diritti, come del resto evidenzia la stessa citazione in primo grado ed in appello (principio affermato nella sentenza del 27.2.2017 - procedimento n. 289/16 R.G. Corte Appello);*

I motivi di rigetto

I motivi che portano al rigetto della richiesta di protezione internazionale prima e dell'appello poi sono fondamentalmente quattro.

Il principale riguarda la scarsa credibilità della narrazione resa dal richiedente, la sua contraddittorietà ed incoerenza:

- *Ai sensi dell'art. 3, comma quinto, D.lvo 251 del 2007, ai fini della valutazione delle domande di protezione internazionale le dichiarazioni del richiedente, pur se non suffragate da prove, devono considerarsi veritiere se coerenti e plausibili, ma la coerenza va valutata avuto riguardo al complessivo comportamento del ricorrente, tenuto conto delle dichiarazioni rese davanti alla Commissione territoriale da confrontare con la versione dei fatti risultante dal ricorso davanti al Tribunale ed eventualmente con l'interrogatorio (principio affermato nella sentenza del 14.11.2016 - procedimento n. 64/16 R.G. Corte Appello);*
- *L'intervista svolta davanti alla Commissione territoriale assume rilevanza pregnante poiché è il momento e la sede opportuna in cui il richiedente la protezione deve fare ogni sforzo possibile per essere ascoltato (principio affermato nella sentenza del 20.12.2016 - procedimento n. 122/16 R.G.);*
- *La motivazione, di rigetto o di accoglimento, con riferimento al caso specifico dedotto, si fonda in primo luogo sulla valutazione della attendibilità del racconto reso dal ricorrente e, poi sul necessario collegamento fra la situazione del paese di provenienza, la decisione di espatriare e il timore di persecuzione, o di grave danno (ai sensi del d.lgs. 251/07) (principio affermato nella sentenza del 27.2.2017 - procedimento n. 492/16 R.G. Corte Appello).*

Ciò riguarda sia la versione resa dal richiedente nel colloquio davanti alla Commissione Territoriale, sia le ragioni addotte in sede di domanda di diritto di asilo, sia l'audizione resa avanti al giudice, ed eventuali incoerenze e contraddizioni tra tali versioni:

- *Le contraddizioni tra modello C3 e verbale d'audizione – come sopra evidenziate – non possono essere trascurate: da un lato perché sono macroscopiche; dall'altro perché l'audizione si è aperta con la verifica dei dati forniti in Questura, che il richiedente ha corretto solo ed esclusivamente in relazione al proprio cognome (...). Nuovamente rimarcata, pertanto, l'insanabile contraddittorietà tra le informazioni che l'odierno ricorrente ha fornito in sede di compilazione del modello C3 e in sede d'audizione, si osserva da un lato che le contraddizioni, proprio perché macroscopiche e insanabili, non avrebbero potuto essere credibilmente superate grazie all'espletamento dell'interrogatorio libero; dall'altro che esse minano la credibilità del racconto, rendendolo nel suo complesso assolutamente inattendibile. Vieppiù perché il contrasto riguarda pure un'ulteriore importante circostanza, che è quella dello stato civile del richiedente. Nell'audizione, infatti, costui ha dichiarato di essere tornato per un breve periodo in (...) in cerca di moglie, senza riuscirvi perché la situazione precipitava dopo lo stupro della nipote. All'atto della compilazione del modello C3, invece, lo stesso richiedente aveva dichiarato di essere sposato, fornendo nome, cognome e data di nascita della moglie (principio affermato nell'ordinanza del 7.4.17 - procedimento n. 6026/16 R.G. Trib.).*

Il secondo riguarda narrazioni relative a fatti del tutto personali, intra-familiari e privati:

- *(...) la normativa tutela l'individuo da atti persecutori da parte dello Stato, sue articolazioni, partiti o gruppi armati o qualora non ci sia possibilità da parte dell'individuo di avere tutela ed assistenza da parte delle istituzioni pubbliche. Nulla risulta al riguardo: le minacce e gli atti di violenza provengono da privati e non risulta che J. abbia neppure provato a denunciare i fatti alla Polizia o all'Autorità Giudiziaria (principio affermato nella sentenza del 27.2.2017 - procedimento n. 278/16 R.G. Corte Appello);*

- *Non è sufficiente fare riferimento al mancato rispetto, nel paese di provenienza, delle garanzie di uno stato di diritto, con riferimento a situazioni di carattere generale non rilevanti rispetto alla effettiva posizione soggettiva e oggettiva dell' appellante, oppure a fatti specifici (indice di limitazione della libertà di riunione, o di diffusa corruzione o di uso eccessivo della forza da parte della polizia, denunce di casi di tortura) privi di collegamento con le ragioni dell'espatrio e con le possibili conseguenze del fatto descritto dall' appellante. Il timore dedotto deve corrispondere ad un "rischio effettivo" e personale di "danno grave" (principio affermato nella sentenza del 14.11.2016 - procedimento n. 69/16 R.G. Corte Appello);*
- *La principale domanda di accertamento dello status di rifugiato formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 19.11.07 n. 251 sarebbe comunque infondata, perché l'allegata persecuzione non è pacificamente sorretta da uno qualsiasi dei motivi tassativamente rilevanti ai sensi del sopra citato articolo 8. Si tratta, infatti, di una persecuzione da un lato meramente privata; dall'altro animata solo ed esclusivamente da un proposito di vendetta (principio affermato nell'ordinanza del 31.5.2017 - procedimento n. 5932/16 R.G. Trib.).*

Il terzo motivo riguarda migrazioni puramente economiche, come tali dichiarate:

- *In nessun caso le condizioni economiche dei soggetti richiedenti protezione internazionale possono avere rilevanza ai fini del decidere (principio affermato nella sentenza del 20.12.2016 - procedimento n. 91/16 R.G. Corte Appello);*
- *Le vicende narrate, pur degne di grande solidarietà umana, sono meramente personali che in nessun modo rilevano ai fini della protezione internazionale (principio affermato nella sentenza del 27.2.2017 - procedimento n. 602/16 R.G. Corte Appello);*
- *Si deve preliminarmente rilevare che il racconto offerto dall'appellante in merito alle ragioni per le quali egli ha lasciato il (...) risulta attendibile e credibile e come tale delinea una migrazione puramente economica. Le ulteriori argomentazioni relative alla impossibilità di trovare lavoro in quanto il padre è simpatizzante del partito di opposizione appaiono posticce ed in contrasto con l'onesta descrizione dei fatti dallo stesso rappresentata in sede di audizione (principio affermato nella sentenza del 20.3.2017 - procedimento n. 1429/16 R.G. Corte Appello).*

Il quarto riguarda la provenienza da Paesi o zone di Paesi in cui non vi siano guerre o situazioni di violenza generalizzata, come ricavato dalla produzione delle parti o dalle COI:

- *Se il richiedente invoca lo stato di guerra o uno stato comunque di alta conflittualità nel Paese di origine e provenga da zona estranea a tali situazioni, la domanda viene respinta se non c'è attinenza tra i fatti narrati e la situazione di conflitto (principio affermato nella sentenza del 27.2.2017 - procedimento n. 368/16 R.G. Corte Appello);*
- *Se il richiedente che invoca lo stato di guerra o di conflittualità dice di non essere originario di quelle zone ma di essersi ivi trasferito in epoca sospetta, viene ritenuto inattendibile (principio affermato nella sentenza del 20.3.2017 - procedimento n. 441/16 R.G. Corte Appello).*

A tal fine viene valorizzato, in ossequio all'onere di allegazione comunque gravante sul ricorrente, il tenore delle sue dichiarazioni:

- *Passando all'esame della (...) domanda formulata ai sensi della restante lettera c) del medesimo articolo 14 (n.d.r. del d.lgs. 19.11.07 n. 251), si osserva che col proprio racconto l'odierno ricorrente non ha mai nemmeno lontanamente allegato che, in caso di rimpatrio, rischierebbe la vita o l'incolumità personale a causa di una situazione d'indiscriminata e generalizzata violenza derivante da un conflitto armato interno o internazionale. Ciò sembra decisivo, nel senso che sono le stesse dichiarazioni del ricorrente a far emergere che la domanda è infondata pure in relazione a questa residuale fattispecie di protezione sussidiaria (principio affermato nell'ordinanza del 30.5.2017 - procedimento n. 5966/16 R.G. Trib.).*

O ancora la possibilità di farsi tutelare dalle istituzioni o forze dell'ordine del Paese di provenienza:

- *Se il richiedente dice di essere stato vittima di un fenomeno di criminalità organizzata o di criminalità comune o anche solo di minacce, ma il fatto sia tale da essere tutelabile con le forze dell'ordine di quel Paese, non vi può essere spazio per forma alcuna di protezione (principio affermato sia nella sentenza del 27.2.2017 - procedimento n. 220/16 R.G. Corte Appello; che nella sentenza del 27.2.2017 - procedimento n. 482/16 R.G. Corte Appello);*
- *il richiedente (...) non ha credibilmente allegato l'assenza di un'effettiva e adeguata protezione statale. Sul punto, infatti, v'è solo la generica dichiarazione secondo cui la polizia (...) non avrebbe dato alcun seguito alla denuncia sporta dal padre, probabilmente perché corrotta dal capo villaggio. Va in altre parole osservato che l'estrema e inaccettabile genericità dell'allegazione la rende sostanzialmente apodittica e, pertanto, priva di qualsiasi rilevanza il riscontro che l'allegazione in questione potrebbe trovare nelle informazioni disponibili sul paese d'origine dell'odierno ricorrente (principio affermato nell'ordinanza del 21.4.2017 - procedimento n. 4141/16 R.G. Trib.).*

Tale valutazione va fatta sulla base della situazione odierna e quindi è rilevante l'eventuale modifica intervenuta in meglio o in peggio nella situazione del Paese di provenienza:

- *Se la situazione narrata è relativa a vicende risalenti all'epoca in cui è stato abbandonato il Paese di origine e non permangono più allo stato in cui la vicenda deve essere riesaminata (primo grado o appello) non vi è spazio per concedere la protezione chiesta (principio affermato sia nella sentenza del 20.3.2017 - procedimento n. 65/16 R.G. Corte Appello per la Costa d'Avorio, essendo stato destituito Laurent Gbagbo, che fu capo dello Stato dal 2002 al 2011, allorché perse le elezioni contro l'attuale Presidente Alassane Ouattara; sia nella sentenza del 20.3.2017 - procedimento n. 440/16 R.G. Corte Appello per il Gambia, essendo stato destituito Yahya Jammeh in favore di Adama Barrow);*
- *Oggi come oggi (...) non rileva stabilire se le dichiarazioni dell'odierno ricorrente siano o meno attendibili. È infatti decisiva la circostanza che il rischio di persecuzione e/o danno grave, così come paventato nel ricorso, è ora certamente venuto meno grazie ai più recenti e positivi sviluppi della situazione socio-politico-istituzionale del Gambia. L'implicito ma irrinunciabile presupposto delle domande in esame, difatti, è costituito dal protrarsi del dittatoriale regime del presidente Yahya Jammeh. Tale regime, invece, è pacificamente venuto meno grazie alle ultime elezioni. Va in altre parole osservato che il rischio di persecuzione e/o danno grave allegato dall'odierno ricorrente, è oggi palesemente cessato. Le elezioni dell'inizio dello scorso mese di dicembre (ndr: dicembre 2016), infatti, hanno visto la sconfitta del sopra citato dittatore e la vittoria del capo dell'opposizione Adama Barrow, da ultimo pacificamente subentrato nella carica presidenziale dopo un breve periodo d'incertezza, caratterizzato, infatti, dalla non immediata ma iniziale contestazione del risultato elettorale da parte del presidente uscente. La pacifica transizione è attestata dal recentissimo ritorno in Gambia della maggior parte delle migliaia di persone che erano sfollate in Senegal e Guinea-Bissau temendo lo scoppio di una guerra civile (principio affermato nell'ordinanza del 30.5.2017 - procedimento n. 5819/16 R.G. Trib.).*

Non è rilevante la situazione dei Paesi di transito (in particolare la Libia), dato che la legge si riferisce unicamente ai Paesi di provenienza:

- *In senso contrario non vale nemmeno richiamare la situazione della Libia, alla quale, invero, il ricorso fa solo implicito cenno. È sostanzialmente pacifico, infatti, che per (...) la Libia sia stata, altrettanto sostanzialmente, un paese di mero transito, rispetto al quale, quindi, lo stesso (...) non può fondatamente avanzare alcuna domanda di protezione internazionale. Ogni eventuale residuo dubbio al riguardo è fugato dalle dichiarazioni del medesimo (...). Da queste dichiarazioni, difatti, emerge che il ricorrente ha trascorso in prigione una buona parte del suo soggiorno libico, comunque tutt'al più durato circa un anno (cfr. il modello C3). Ciò consente di escludere che in Libia*

lo stesso ricorrente avesse trovato un nuovo e stabile approdo esistenziale. Il giudizio d'irrelevanza del periodo libico, come sopra motivato, non viola l'art. 4 d.lgs. 19.11.07 n. 251. Ciò benché tale disposizione imponga di dare rilevanza agli avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente asilo dal paese d'origine. È infatti lampante che tale rilevanza è comunque limitata agli avvenimenti che direttamente o indirettamente riguardano lo stesso paese d'origine. Si pensi, per esempio, al cittadino di un paese governato da un regime dittatoriale che manifesti apertamente la sua politica dissidenza solo una volta espatriato, così chiaramente prestando il fianco, in caso di rimpatrio, a persecutorie ritorsioni (principio affermato nell'ordinanza del 30.5.2017 - procedimento n. 5819/16 R.G. Trib.).

Lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria

Il numero estremamente limitato di procedimenti in cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria non consentono una casistica rappresentativa.

A livello esemplificativo il riconoscimento deriva da:

- persecuzione religiosa (sentenza del 20.12.2016 nel procedimento n. 174/16 R.G. Corte Appello; sentenza del 23.12.2017 nel procedimento n. 210/17 R.G. Corte Appello);
- minacce di gruppi terroristici (sentenza del 27.2.2017 nel procedimento n. 339/16 R.G. Corte Appello; ordinanza del 10.2.17 nel procedimento n. 1915/16 R.G. Trib.);
- persecuzione politica (sentenza del 20.3.2017 nel procedimento n. 880/2016 R.G. Corte Appello; ordinanza del 2.11.16 nel procedimento n. 21360/15 R.G. Trib.);
- conflitti economico-etnico-religiosi (ordinanza del 2.11.16 nel procedimento n. 430/16 R.G. Trib.);
- orientamento sessuale, reale o percepito (ordinanza del 12.11.16 nel procedimento n. 3838/16 R.G. Trib.).

Controversa è la rilevanza da dare al rischio d'incorrere nella pena di morte o in trattamenti disumani o degradanti nel caso di ricorrente che, prima di fare ingresso in Italia come richiedente asilo, abbia commesso un cosiddetto reato-ostativo:

- *Se il richiedente dichiara di essere stato autore di un fatto costituente reato nel suo Paese e vi sia serio pericolo che incarcerato subisca trattamenti inumani oppure che rischi la pena di morte, la protezione va concessa* (principio affermato nella sentenza del 23.1.2017 - procedimento n. 208/16 R.G. Corte Appello);
- *Sono le stesse dichiarazioni del ricorrente (...) a far emergere l'esistenza di una causa di esclusione della protezione principale e sussidiaria ai sensi, rispettivamente, degli artt. 10 comma 2 lett. b) e 16 comma 1 lett. b) d.lgs. 19.11.07 n. 251. (...) ha difatti confessato di aver commesso il reato di violenza sessuale, per il quale l'art. 609-bis c.p. prevede la pena della reclusione da cinque a dieci anni, come tale non inferiore, sia nel minimo che nel massimo, a quella di anni quattro e anni dieci indicata come alternativa soglia di rilevanza dai sopra citati articoli 10 e 16. Si tratta, in ogni caso, di un'indicazione non vincolante, perché gli stessi articoli stabiliscono che La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana e, dunque, non solo sulla base del relativo minimo e massimo edittale. Va in altre parole osservato che nel caso in cui il richiedente asilo, prima di entrare in Italia, abbia commesso un reato comunque grave, la protezione internazionale dev'essere esclusa a prescindere dall'entità del minimo e/o del massimo edittale della pena qui prevista per lo stesso reato. Tornando al caso in esame, si osserva che la gravità del reato commesso e confessato dal ricorrente è francamente poco discutibile. Da un lato perché lo stesso ricorrente, adducendo di essere stato preso da una sorta di raptus, ha implicitamente ma chiaramente ammesso di aver agito senz'alcuna reale scusante e comunque senza che la nipote l'avesse in qualsiasi modo sessualmente provocato. Dall'altro perché il medesimo ricorrente ha confessato che per la vittima il reato era stato devastante. Non può essere interpretato in altro modo, infatti, l'inciso secondo il quale la nipote, dopo lo stupro, voleva impiccarsi. Si deve pertanto concludere rilevando la sussistenza di una causa di esclusione della protezione internazionale, sia principale che sussidiaria. Questa causa di esclusione si applica, in assenza di una qualsiasi limitazione dell'ambito delle identiche disposizioni contenute negli artt. 10 comma 2 lett. b) e 16 comma 1 lett. b) d.lgs. 19.11.07 n. 251, anche alla fattispecie di protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. cit. (principio affermato nell'ordinanza del 7.4.17 - procedimento n. 6026/16 R.G. Trib.).*

In tutti questi casi sono comunque determinanti la situazione del Paese di provenienza e la sussistenza di gravi rischi per la propria incolumità in caso di rientro in tale Paese.

Grande rilievo assume la questione della concreta specificazione del concetto di conflitto armato interno o internazionale di cui alla lett. c) dell'art. 14 d.lgs. 19.11.07 n. 251. Sul punto s'è ritenuta l'irrelevanza di situazioni d'instabilità comunque non tali da dare luogo a una violenza indiscriminata. Se è vero, infatti, che per conflitto armato non si deve intendere solo ed esclusivamente un conflitto che abbia tutte le caratteristiche di una vera e propria guerra; è pure vero, e decisivo, che per aversi una violenza quale quella sopra indicata, è comunque necessario che il conflitto abbia un'estensione e un'intensità tali da mettere di per sé in pericolo la vita e l'incolumità di più persone, accomunate dalla semplice circostanza di essere stanziate nel territorio interessato dal conflitto. Va in altre parole osservato che per configurare un conflitto armato rilevante ai sensi dell'art. 14 lettera c) d.lgs. 19.11.07 n. 251, è necessaria l'esistenza di una guerra o di una situazione assai simile a una guerra sia per estensione che per intensità. È per lo meno necessario, dunque, che il conflitto abbia fatto sì che le autorità governative abbiano perso il controllo del territorio in tutto il paese o in una sua parte:

- Secondo le allegazioni del ricorrente *la situazione del paese d'origine del richiedente sarebbe in sintesi qualificabile come generalizzata e indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato. Ciò va escluso sulla base delle più recenti e affidabili informazioni sul paese d'origine, che sono quelle fornite dai seguenti rapporti, tutti reperibili nel sito www.refworld.org: (...). In senso contrario non varrebbe osservare che in tutti questi rapporti si dà immancabilmente atto della durissima battaglia politica in corso tra il partito di governo (...) e il principale partito d'opposizione (...), evidenziando da un lato che negli ultimi mesi quest'ultimo partito sembra aver abbandonato la strategia di violenta lotta di piazza adottata per tutto il 2014 e il 2015; dall'altro che il primo, ciononostante, continua a usare la polizia e le altre forze di sicurezza (...) e più in generale l'apparato statale (ivi compresa, in particolare, la sua branca giudiziaria) per attuare una massiccia e sistematica repressione del dissenso, che negli ultimi anni ha portato a processare e arrestare migliaia di attivisti del (...) e svariate decine dei suoi più importanti leader. Sarebbe facile replicare, infatti, che la situazione risultante dagli stessi rapporti è comunque lontana dall'integrare una diffusa e multi-direzionale violenza da conflitto armato. Per aversi una siffatta violenza, invero, è necessario che il conflitto sia di tale intensità e diffusione da comportare un rischio per l'incolumità di tutti i soggetti presenti sul territorio interessato dal conflitto medesimo, a prescindere dalla loro diretta o indiretta partecipazione al conflitto stesso; vale a dire in ragione della mera circostanza della presenza sul territorio in questione. Va in ogni caso e in altre parole osservato che la situazione creata dai pur violenti e non isolati scontri tra sostenitori del (...) e del (...), così come risultante dai sopra citati report, non sembra comunque tale da determinare una rilevante e stabile perdita di controllo del territorio da parte delle autorità governative. Ciò che costituisce il dato veramente indicativo dell'inesistenza di un conflitto armato interno ai sensi dell'art. 14 lett. c) d.lgs. 19.11.07 n. 251 (principio affermato nell'ordinanza del 29.5.17 - procedimento n. 4778/16 R.G. Trib.).*

La protezione umanitaria

I gravi motivi umanitari dettati dalla legge sono inevitabilmente individualizzati e affondano nella situazione del singolo.

Gli elementi valutati sono la vulnerabilità dell'individuo, per la sua situazione personale, anche alla luce della situazione critica del Paese d'origine:

- *Anche al fine del riconoscimento della protezione umanitaria non è sufficiente il generico richiamo al rischio di subire atti di violenza ai quali il ricorrente potrebbe essere sottoposto in caso di ritorno in patria, né limitarsi ad invocare il principio di non respingimento o le difficili condizioni di vita nel paese di provenienza: la motivazione deve trovare fondamento nella particolarità della concreta situazione personale del ricorrente, per ragioni diverse e ulteriori rispetto a quelle, certo gravi e comprensibili ma insite di per sé nella situazione di migrante (principio affermato nella sentenza del 14.11.2016 - procedimento n. 236/16 R.G. Corte Appello).*

Non rileva, di per sé, la circostanza di essere transitati per la Libia:

- *La soggettiva vulnerabilità del ricorrente non può essere desunta dai decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2011, aventi a oggetto la proclamazione e la proroga dello stato di emergenza umanitaria in relazione allo stesso 2011 e al 2012 per lo straordinario afflusso di cittadini extracomunitari dai paesi del Nord Africa. Sebbene, infatti, la situazione degli anni successivi non sembri, effettivamente, molto diversa da quella verificatasi nei due anni sopra menzionati (col conseguente rischio – giustamente stigmatizzato dal difensore – di diverso trattamento di situazioni nella sostanza uguali), rimane comunque il fatto che l'astratto e generalizzato riconoscimento di un'emergenza umanitaria effettuato coi sopra citati decreti, è stato il frutto di una scelta squisitamente politica, che, come tale, è stata per l'appunto generale e astratta e, quindi, non può essere posta a fondamento di una scelta speciale e concreta qual è, necessariamente, quella da compiere in sede giudiziale rispetto all'individuale situazione di ciascun richiedente asilo. Si deve cioè ritenere che l'individuale riconoscimento della protezione umanitaria a un richiedente asilo in virtù della sua mera provenienza da un paese in guerra civile come la Libia, assumerebbe inevitabilmente un'impropria valenza generale e astratta, dando luogo a una inammissibile soluzione giudiziale di un problema squisitamente politico. In ogni caso si osserva che il fattore di vulnerabilità in questione non sarebbe più attuale (principio affermato nell'ordinanza del 22.5.17 - procedimento n. 4842/16 R.G. Trib.).*

Assumono rilevanza diversi elementi, che vanno poi contestualizzati e valutati nel loro complesso.

Fattori rilevanti possono essere:

- l'età dell'interessato all'epoca dell'espatrio e attuale (sentenza del 23.1.2017 nel procedimento n. 296/17 R.G. Corte Appello);
- lo stato familiare (orfano: sentenza del 23.1.2017 nel procedimento n. 318/16 R.G. Corte Appello; donna con figlio minore orfano di padre: sentenza dell'8.5.2017 nel procedimento n. 932/16 R.G. Corte Appello);
- il totale sradicamento dalla comunità d'origine (sentenza del 23.1.2017 nel procedimento n. 318/16 R.G.) e comunque la perdita di ogni possibile rapporto con la stessa (sentenza dell'8.5.2017 nel procedimento 624/16 R.G. Corte Appello);
- le condizioni di salute (ordinanza del 9.5.16 nel procedimento n. 4838/16 R.G. Trib.);
- la provata capacità d'integrazione (sentenza del 27.2.2017 nel procedimento n. 396/16 R.G. Corte Appello; ordinanza del 10.5.17 nel procedimento n. 4841/16 R.G. Trib., nella quale si legge *La documentazione prodotta dal difensore (...) dimostra che, una volta giunto in Italia, (...) ha subito intrapreso un più che fattivo e proficuo percorso d'inserimento sia socio-culturale, sia, soprattutto,*

lavorativo (al riguardo cfr. da un lato i due contratti di lavoro a chiamata dell'ottobre 2016 e febbraio 2017; dall'altro la relazione della struttura di accoglienza in data 13.2.17, che agli stessi contratti fa specificamente cenno, così fugando i dubbi che sulla relativa autenticità avrebbero potuto diversamente porsi). L'espulsione del richiedente, pertanto, pregiudicherebbe il positivo proseguimento e completamento del sopra evidenziato percorso d'integrazione, dando luogo a una sostanziale violazione dell'art. 2 Cost.. Si deve quindi concludere nel senso che il richiedente è una persona soggettivamente vulnerabile, come tale avente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari).

La valutazione è individualizzata, per cui nessuno di detti fattori è determinante e assorbente, ma occorre sempre una valutazione complessiva.

La revoca del patrocinio a spese dello Stato

Nei non pochi casi in cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia ha respinto o dichiarato inammissibili le istanze di ammissione al beneficio in questione per la (apodittica) manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale o per la mancata integrazione della documentazione allegata all'istanza con atti non previsti dalla legge (in particolare la cosiddetta dichiarazione di ospitalità), il Tribunale ha generalmente ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 126 comma 3 d.p.r. 30.5.02 n. 115. Ciò con la seguente motivazione, da ultimo data nel decreto dell'1.6.17 nel procedimento n. 20542/16 R.G. Trib.): *rilevato che l'istanza ha ad oggetto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento come sopra rubricato, promosso dall'istante per il riconoscimento della protezione internazionale; rilevato che l'istanza costituisce la riproposizione dell'analoga istanza respinta o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia; rilevato che già l'originaria istanza soddisfaceva i requisiti richiesti dagli artt. 79 e 122 d.p.r. 30.5.02 n. 115; ritenuta, in particolare, la non manifesta infondatezza della pretesa dell'istante alla luce della tipologia dell'impugnato diniego, che infatti non è un diniego per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale; rilevato, sulla scorta di quanto dichiarato nell'istanza, che ricorrono le condizioni per l'ammissione al beneficio di cui agli artt. 76, 77 e 92 d.p.r. cit.).*

Anche la Corte di Appello ha sempre ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi, sufficientemente frequenti, in cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia ha negato il beneficio ritenendo l'appello manifestamente infondato.

D'altra parte, all'esito del giudizio in 11 casi è stato revocato il beneficio:

- *In considerazione del comportamento mendace del ricorrente, sostenuto fin dalla fase dell'audizione davanti alla Commissione territoriale anche dopo essere stato messo di fronte all'evidenza dei fatti, questa Corte ritiene di revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 136, comma secondo, del d.p.r. 30.5.2002, n. 115, per avere l'interessato agito in giudizio con mala fede (principio affermato nella sentenza del 20.12.2016 - procedimento n. 122/16 R.G. Corte Appello);*
- *La manifesta infondatezza dell'appello, stante le evidenti ragioni economiche della migrazione e l'assenza di ulteriori elementi per proporre impugnazione, portano a revocare il gratuito patrocinio (principio affermato nella sentenza del 20.3.2017 - procedimento n. 1429/16 R.G. Corte Appello);*
- *L'intempestività evidente del ricorso ed ancora più della notifica dello stesso evidenzia una colpa grave che porta alla revoca del gratuito patrocinio ai sensi dell'art 136 comma 2 Testo Unico Spese di Giustizia. Ne consegue, ai sensi dell'art 13 comma 1-quater TUSG, che l'appellante dovrà pagare sia il contributo unificato originariamente previsto per il presente grado, sia un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (principio affermato nella sentenza dell'8.5.2017 - procedimento n. 625/16 R.G. Corte Appello).*

Analogamente, il Tribunale ha revocato l'ammissione al beneficio nei casi in cui, *per la sua radicale infondatezza, l'azione giudiziale del ricorrente rasenta per lo meno la colpa grave che, ai sensi dell'art. 136 comma 2 d.p.r. 30.5.02 n. 115, giustifica la retroattiva revoca del beneficio* (principio affermato nell'ordinanza del 12.5.16 - procedimento n. 352/16 R.G. Trib.).

Nello stesso modo il Tribunale ha provveduto nei casi di congiunta tardività e infondatezza del ricorso: *L'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza integrano la colpa grave che, ai sensi dell'art. 136 comma 2 d.p.r. 30.5.02 n. 115, giustifica la retroattiva revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Non andrà pertanto liquidato il pur richiesto compenso* (principio affermato nell'ordinanza del 2.5.17 - procedimento n. 2954/16 R.G. Trib.).